

I GIUDICI DELEGATI

premesso che con provvedimento del 30/5/12 è stato disposto che i Commissari Straordinari presentino con urgenza ai giudici delegati un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime corredato del parere del comitato di sorveglianza;

premesso che nella informativa del 7/6/12 i Commissari Straordinari hanno evidenziato;

al punto (i) il complessivo importo delle somme disponibili per ogni società sui c/c della procedura;

al punto (ii) l'attuale esistenza di una serie di circostanze impeditive del riparto, segnatamente:

- la pendenza dei termini per la presentazione delle opposizioni allo stato passivo;

- il mancato esame delle domande tardive di insinuazione al passivo;

- la necessità di completare le attività per l'esatta determinazione delle somme di cui ai conti speciali previsti dall'art.111 ter L.Fall;

- la necessità di completare le attività di indagine richieste al dott.Mario Piovano di ricostruzione dei pagamenti ex art.3 comma 1 bis del D.L.347/2003;

considerato, quanto al punto (i), che il prospetto delle somme disponibili, previsto dall'art.67 D.Lgs n.270/99, nel disegno degli articoli 110, 111, 113 e 116 L Fall, richiamati al comma 2, consiste in una rappresentazione grafica, completa, dettagliata e descrittiva della provenienza delle somme disponibili e del loro complessivo ammontare, la quale è destinata a consentire il controllo sulla gestione da parte di soggetti che, per il fatto di essere stati ammessi al passivo, vantano un diritto soggettivo al riparto, nel quale è evidentemente

ricompresa, come posizione strumentale, una pretesa alla piena e completa informazione in ordine alle ragioni del riparto parziale, nonché alla misura ed all'importo degli accantonamenti; che, per soddisfare queste esigenze, deve essere quindi redatta una tabella che metta in evidenza l'attivo lordo, al quale vanno sottratte, con specifica, distinta e singolare indicazione, le spese di giustizia ed amministrazione già prelevate, separando, quanto ai pagamenti effettuati fino alla presentazione del prospetto, i debiti contratti per l'amministrazione (nei quali vanno evidenziati le spese per legali e collaboratori, specificando incarichi e compensi), da quelli per la continuazione dell'esercizio dell'impresa; che nel prospetto vanno altresì inserite le spese da prelevare per pagare i debiti della procedura, relativamente alle quali occorre distinguere tra spese già previste e/o di importo conosciuto e spese di importo determinabile con sufficiente approssimazione; che la mera indicazione delle somme disponibili da parte dei Commissari Straordinari, essendo al di fuori del paradigma delineato, non è rispettosa del principio di trasparenza e non permette ai creditori - che vantano un diritto al riparto- di sindacare la correttezza delle scelte al riguardo compiute dai Commissari Straordinari; che, in conseguenza, i Commissari Straordinari dovranno invece presentare una tabella, del contenuto indicato, nella quale siano rappresentate le fasi della procedura a partire dal primo giorno in cui sono subentrati nelle funzioni al precedente Commissario Straordinario e ciò al fine di mettere

gli interessati in grado di ricostruire la gestione della procedura senza soluzione di continuità; considerato inoltre, per quel che concerne il punto (ii), che il riparto dell'attivo dopo l'esecutività dello stato passivo costituisce un'operazione consequenziale e dovuta, suscettibile di essere dilazionata, ex art.110 comma 1, solo per ragioni discrezionali rimesse all'apprezzamento del giudice delegato;

che le circostanze ostative evidenziate dai Commissari Straordinari non possono configurare altrettante legittime cause di dilazione del riparto, in quanto:

- a) l'attuale pendenza dei termini per la presentazione delle opposizioni è irrilevante, visto che l'art.113 comma 1 nn 2 e 3 L.fall, limitandosi a prescrivere specifiche fattispecie di accantonamento, presuppone evidentemente l'effettuazione del riparto in pendenza di opposizioni allo stato passivo;
- b) l'argomento concernente il mancato esame delle tardive è smentito dal chiaro disposto dell'art.112 L.Fall;
- c) l'esigenza, che è stata rappresentata, di completare i conti speciali, non riveste carattere ostativo non solo perchè i conti speciali, di cui all'art.111 quater L.Fall, riguardando alienazioni di aeromobili risalenti in gran parte all'inizio della procedura, dovrebbero essere ormai in avanzato grado di elaborazione, ma soprattutto in quanto sono i conti speciali stessi a dover confluire nel più ampio riparto parziale, di cui costituiscono oggetto ex art.111 comma 2 L.fall; analogamente, per quel che concerne la prededuzione, le

operazioni di accertamento dei ricorsi ex art.111bis sono sostanzialmente terminate, ad eccezione dei crediti aeroportuali, in ordine ai quali la procedura di amministrazione straordinaria, sui presupposti di una maggiore celerità e di un minor dispendio, evidentemente rivelatisi (quantomeno il primo) errati, ha chiesto il differimento delle operazioni di Ctu per procedere ad un "accertamento stragiudiziale";

d) il completamento delle attività di indagine riguardante i pagamenti ex art.3 comma 1 bis del D.L.347/2003 non ha diretto rilievo in tema di riparto, riguardando invece il diverso ma fondamentale profilo dell'attivo recuperabile tramite l'esperimento delle azioni ex art.44 L fall nei confronti di quei creditori, i quali, dopo aver ricevuto il pagamento "de quo" non si siano insinuati al passivo o la cui insinuazione sia stata respinta;

che, in conseguenza, non si ravvisano condizioni - di fatto o diritto- tali da richiedere un differimento, tantomeno "sine die", anche perché, se è certamente vero che le situazioni rappresentate involgono profili di rilevante complessità-dai quali peraltro la procedura di amministrazione straordinaria delle società del gruppo Alitalia è stata fin dall'esordio caratterizzata- è del pari evidente ed innegabile che l'insieme delle questioni propedeutiche al riparto debba essere affrontato e risolto con un forte impegno programmatico e sinergico - del resto sotteso alla "ratio" del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito in legge, con il quale, ai sensi dell'art.15 comma quinto, è stata disposta l'integrazione dell'organo

commissariale monocratico con due ulteriori commissari- il quale fissi per le singole operazioni, a tutela del ceto creditorio, tempi certi e ridotti e ciò anche al fine di inserire in un contesto complessivamente omogeneo la già avvenuta corresponsione di acconti sul tfr;

DISPONGONO

che, ai sensi dell'art.67 D.Lgs n.270/99, i Commissari Straordinari delle società del Gruppo Alitalia in a.s. provvedano a depositare in Cancelleria, entro il 30/9/2012, i prospetti delle somme disponibili riguardanti le singole società redatti secondo le indicazioni di cui sopra, nonché i singoli piani di riparto parziali;

tutti i documenti dovranno essere corredati dal parere del comitato di sorveglianza.

Si comunichi ai Commissari Straordinari, al Comitato di Sorveglianza e al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, a cura dei Commissari, sul sito della procedura di amministrazione straordinaria.

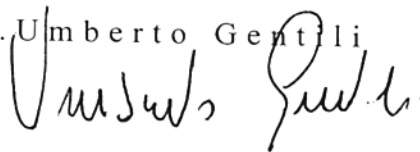
Roma 6/7/2012

I giudici delegati

dott. Luisa De Renzis



dott. Umberto Gentili



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma li

5-7-12

Silvae



IL CANCELLIERE
(Dr. *Stefania Censi*)

